

ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015, è pubblicata in data odierna all'Albo di questa Sezione dove resterà affissa per dieci giorni lavorativi consecutivi.

BARI, 12-03-2014

Responsabile
Giuseppe Lupo

N. 56 del 12,03,2014
del Registro delle Determinazioni

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	<input type="checkbox"/> Sezione <input checked="" type="checkbox"/> Servizio Accreditamenti e Qualità
Tipo materia	<input type="checkbox"/> PO FESR 2007-2013 <input checked="" type="checkbox"/> Altro
Privacy	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Codice CIFRA:183/DIR/2014 56

OGGETTO: Casa di Cura "Bernardini S.r.l.", con sede in Taranto alla Via Scoglio del Tonno n. 64. Autorizzazione all'esercizio ed accreditamento istituzionale nella complessiva configurazione discipline/posti letto ai sensi degli art. 8 e 24, comma 3, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., in attuazione delle pre-intese approvate con D.G.R. n. 1095 del 04/07/2017 ed in conformità ai successivi provvedimenti di riordino della rete ospedaliera pubblica e privata, D.G.R. n. 53/2018 e R.R. n. 3/2018.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme in materia di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;



Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 19/01/2012 – Conferimento incarico di Alta Professionalità *“Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private”*;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 15/01/2015 di proroga dell'incarico di Alta Professionalità *“Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private”*;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *“Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestra per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione.”*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

In Bari presso la sede della Sezione Strategie e governo dell'offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario, dall'Alta Professionalità *“Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private”* e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

La L.R. 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i. stabilisce:

- all'articolo 8, commi da 1 a 6: *“Tutti i soggetti che intendano gestire attività sanitaria o socio sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune. 2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura. 3. Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale. 4. Al comune compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 3, punto 3.2. 5. La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettiva rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale e altra specifica normativa e previsioni della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica. 6. Completata l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria a socio-sanitaria entro i successivi sessanta giorni, fatta salva l'interruzione del termine, per non più di trenta giorni e per una sola volta, esclusivamente per la motivata richiesta di*



documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione, e che questa non possa acquisire autonomamente. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa";


- all'articolo 24, commi 1, 2 e 3: "1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate all'esercizio dell'attività sanitaria, che intendono chiedere l'accreditamento istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale e dell'autorizzazione regionale all'esercizio, ottengono l'accreditamento istituzionale su apposita richiesta e previa esito positiva dell'istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6. 2. Le strutture pubbliche e private, gli IRCCS privati e gli enti ecclesiastici passano richiedere, congiuntamente, il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale con unica procedura. In tal caso, la verifica del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o altra specifica normativa è eseguita dall'Organismo tecnicamente accreditante. 3. Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completa la fase istruttoria e predisponde gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale".

Con Delibera di Giunta Regionale n. 398 del 28/03/2006 ad oggetto: "Casa di Cura "Bernardini S.r.l.". Conferma dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 29 comma 6 della L.R. n. 8 del 28/05/04 per la nuova sede di Via Scaglia del Tanna n. 64 - Taranto" è stata confermata l'autorizzazione all'esercizio delle seguenti discipline/posti letto:

- Medicina Generale 30 p. l.
- Chirurgia Generale 30 p.l.
- Ostetricia e Ginecologia 10 p.l.
- Ortopedia 25 p.l.
- Oculistica 5 p.l.

Con Delibera di Giunta Regionale n. 333 del 27/03/2007 è stato autorizzato "l'ampliamento dell'esercizio dell'attività sanitario della Casa di Cura transitoriamente accreditata "Bernardini s.r.l." sita in Taranto alla Via Scaglia del Tanna n. 64 di ulteriori n. 31 posti letto, rispetta a n. 100 posti letto già autorizzati con D.G.R. n. 398/06, giusto concessione edilizia rilasciata in data anteriore all'entrata in vigore all'entrata in vigore della L.R. n. 28/2000, così come previsto dall'art. 12 della L.R. n. 26/06 punto 1 lettera n) o modifica ed integrazione della citato L.R. n. 8/04, che di seguito si indicano:

- Ostetricia e Ginecologia p.l. 6
- Neurochirurgia p.l. 10
- Recupero e riabilitazione funzionale p.l. 10
- Urologia p.l. 2
- Ortopedia p.l. 3"



Con Determina Dirigenziale del Settore Programmazione e Gestione Sanitaria n. 283 del 03/07/2007, ad oggetto "accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 21, comma 4 ter, L.R. n. 8 del 28 maggio 2004 e s.m.i. della Casa di Cura "Bernardini s.r.l." sita in Via Scoglia del Tanna, 64 Taranta.", è stato disposto:

" - di conferire, per quanto contenuta in narrativa e che qui si intende integralmente riportato, con decorrenza dalla data di notifica del presente provvedimento, l'accreditamento istituzionale alla Casa di Cura "Bernardini s.r.l." con sede a Taranto in Via Scoglio del Tonno 64 per complessivi n. 96 p.l., come da preintesa sottoscritta con la Regione Puglia, di seguito indicati:

Ostetricia e Ginecologia	p.l. 16
Ortopedia	p.l. 28
Medicina Generale	p.l. 22
Chirurgia Generale	p.l. 15
Oculistica	p.l. 5
Neurochirurgia	p.l. 10
Totale	p.l. 96

- di attribuire, ai sensi dell'art., 17, comma 1) della L.R. n. 26/06 la Casa di Cura innanzi citata nella fascia "A" di cui al D.M. 30/06/75 casi come risulta dal contenuto delle nate del Dipartimento di prevenzione innanzi citate e che qui si ritengono integralmente riportate."

Con Delibera di Giunta Regionale n. 1095 del 04/07/2017 ad oggetto: "Modifica ed integrazione del Regolamento Regionale n. 7/2017. Riordino Ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016-2017. Approvazione pre - intese con le Case di Cura private accreditate", è stato, tra l'altro stabilito che "entro il 31/12/2018 vengono concluse tutte le procedure di autorizzazione e accreditamento istituzionale dei posti letto, di cui alle pre - intese sottoscritte e dettagliatamente riportati nella tabella C_bis allegata, di cui all'Allegato A del presente provvedimento. Il parere di compatibilità deve intendersi con il presente schema di provvedimento concesso fino al termine ultimo del 31/12/2018. Decorso il suddetto termine del 31/12/2018 il parere di compatibilità deve intendersi decaduto".

La scheda della pre - intesa relativa alla Casa di Cura "Bernardini S.r.l." approvata con la sopra citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 1095/2017 ha determinato la seguente configurazione delle discipline/posti letto:

• Cod. 09 Chirurgia Generale	n. 15 p.l. accreditati	n. 15 p.l. autorizzati
• Cod. 26 Medicina Generale	n. 25 p.l. accreditati	n. 8 p.l. autorizzati
• Cod. 30 Neurochirurgia	n. 12 p.l. accreditati	
• Cod. 34 Oculistica	n. 2 p.l. accreditati	
• Cod. 36 Ortopedia e traumatologia	n. 28 p.l. accreditati	
• Cod. 37 Ostetricia e Ginecologia	n. 6 p.l. accreditati	
• Cod. 43 Urologia	n. 8 p.l. accreditati	n. 2 p.l. autorizzati
• Cod. 56 Recupero e Riabilitazione		n. 10 p.l. autorizzati.

Il Regolamento Regionale 19 febbraio 2018, n. 3, ad oggetto "Approvazione - Regolamento regionale: Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016-2017. Modifica e integrazione del R.R. n. 7/2017", ha confermato alla "TABELLA C_BIS" per la Casa di Cura "Bernardini S.r.l." di Taranto n. 96 posti letto accreditati.



SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

SERVIZIO ACCREDITAMENTI E QUALITA'

Con nota del 27 marzo 2018 ad oggetto: "istanza di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento in seguito a pre-intesa del 28/06/2017" l'Amministratore Unico della Casa di Cura "Bernardini S.r.l.", dopo aver acquisito l'autorizzazione alla realizzazione con atto n. 2 del 19/02/2018, rilasciato dalla Direzione Ambiente Salute e Qualità della Vita del Comune di Taranto, ha chiesto "oi sensi della L.R. n. 9/2017, l'autorizzazione all'esercizio per n. 3 posti letto di Medicina Generale (Codice disciplina 26), n. 2 posti letto di Neurachirurgia (Codice disciplina 30) e n. 8 posti letto di Urologia (Codice disciplina 43), con conseguente modifica dell'atto autorizzativo secondo la seguente nuova complessiva configurazione:

- Medicina generale	p.l. 33
- Chirurgia generale	" 30
- Oculistica	" 2
- Ostetricia e ginecologia	" 6
- Ortopedia e traumatologia	" 28
- Neurochirurgia	" 12
- Urologia	" 10
- Recupera e riabilitazione Funzionale	" 10
Totale posti letto	" 131

(...) la contestuale modifica dell'accreditamento istituzionale dei posti letto, in conformità a quanto prevista nella citata pre-intesa del 28/06/2017, così ripartiti per bronco nasologica:

- Chirurgia generale	p.l. 15
- Medicina generale	" 25
- Neurachirurgia	" 12
- Oculistica	" 2
- Ortopedia e traumatologia	" 28
- Ostetricia e ginecologia	" 6
- Urologia	" 8
Totale	96"

A tal fine l'Amministratore Unico della Casa di Cura "Bernardini S.r.l." consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ha dichiarato che: " - la Casa di Cura Bernardini s.r.l. è stata autorizzata, con atto n. 2 rilasciato dal comune di Taranto in data 19/02/2018, alla realizzazione, senza opere, della modifica delle discipline dei posti letto rispetto a quelli già autorizzati;

- Che la Casa di Cura rispetta la normativa vigente in materia igienico sanitaria e di sicurezza del lavoro ed è in possesso dei requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio, in conformità a quanto richiesto dal R.R. n. 3 del 13/01/2005 e ss.mm.ii.;
 - Che la struttura è in possesso dei requisiti ulteriori per l'Accreditamento, in conformità a quanto richiesto dal R.R. n. 3 del 13/01/2005 e ss.mm.ii.;
 - che la Direzione Sanitaria è affidata al dott. Ramala Salvatore Percolla, nata a Taranto il 02/01/1952, laureata in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Balagna in data 23/05/1981, specialista in Igiene e Medicina Preventiva, iscritta presso l'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Taranto.;
- allegando "l'autorizzazione alla realizzazione, senza opere, rilasciata dal Comune di Taranto in data 19/02/2018, con atto n. 2".



Con nota prot. prot. AOO_183/8973 del 19/06/2018, ai fini dell'adozione del provvedimento di aggiornamento del numero di posti letto accreditati e di conferma dei posti letto autorizzati, nonché di conferma/attribuzione della fascia funzionale di competenza, questa Sezione ha invitato:

- l'Amministratore Unico della Casa di Cura "Bernardini S.r.l." a trasmettere alla scrivente Sezione i seguenti atti e/o documenti:
 - ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.:
 - titolo attestante l'agibilità;
 - titoli accademici del responsabile sanitario;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che indichi numero e qualifiche del personale da impegnare nella Casa di Cura in oggetto;
 - ai sensi dell'articolo 9, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.:
 - la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non versare in una delle situazioni di decadenza ivi indicate;
- il Dipartimento di Prevenzione della ASL BR:
 - ad effettuare idoneo sopralluogo presso la Casa di Cura "Bernardini S.r.l." con sede in Taranto alla Via Scoglio del Tonno n. 64, finalizzato alla verifica dei requisiti minimi ed ulteriori specifici e generali di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i., previsti per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento istituzionale della Casa di Cura nella nuova e complessiva configurazione delle discipline/posti letto così come individuata dalla sopra citata D.G.R. n. 1095/2017, comprensiva degli annessi servizi ambulatoriali diagnostici ed assistenziali;
 - ad effettuare verifica finalizzata alla classificazione della predetta Casa di Cura sulla base di una attenta analisi di quanto disposto ai punti a) e b) dell'art. 12 della L.R. n. 51/85 e, comunque, tenendo conto di quanto previsto dal D.M. 30/6/75 per ciò che concerne l'attribuzione delle fasce funzionali e di quanto disposto dal Consiglio Regionale con la Deliberazione n. 995/95 e s.m.i..

Con nota pec del 28/06/2018 il legale rappresentante della Casa di Cura "Bernardini S.r.l." ha trasmesso la documentazione richiesta.

Con nota prot. 14196 del 18/02/2019 il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR ha comunicato gli esiti esprimendo *"parere favorevole al possesso dei requisiti minimi ed ulteriori specifici e generali di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i., previsti per l'autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento istituzionale della Casa di Cura "Bernardini S.r.l." con sede in Taranto alla via Scoglio del Tonno n. 64, nella nuova e complessiva configurazione delle discipline/posti letto così come individuata dalla sopracitata D.G.R. n. 1095/2017, comprensiva degli annessi servizi ambulatoriali, diagnostici ed assistenziali [...]"*.

Tali servizi (senza posti letto ai sensi del R.R. n. 3/2018) sono stati individuati nei seguenti:

- anestesia;
- direzione sanitaria di presidio;
- laboratorio d'analisi;
- radiologia.

Con la medesima nota il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR, per *"L'attività specialistica ambulatoriale"* ha richiamato la nota dell'Amministratore unico della Casa di Cura "Bernardini S.r.l." prot. ASL BR n. 84715 del 07/12/2018 con relativa documentazione a corredo, precisando che dalla stessa: *"si evincono le attività di specialistico ambulatoriale già autorizzate e accreditate:*

- *Radiologia diagnostica con utilizzo di grandi macchine [RNM e TAC]*



- *fisiokinesiterapia*
- *patologia clinica*
- *chirurgia*
- *ortopedia*
- *chirurgia vascolare*

[...] *Inoltre nell'attuale configurazione il poliambulatorio comprende anche le seguenti discipline: cardiologia, otorinolaringoiatria, endoscopia digestiva, urologia, gastroenterologia, dermatologia, endocrinologia, ginecologia e oculistica*".

Il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR ha evidenziato altresì che il responsabile sanitario, in prossimità al compimento del 65° anno di età, in data 05/12/2016, ha chiesto ed ottenuto dalla Casa di Cura Bernardini il mantenimento in servizio sino al raggiungimento del limite massimo di età.

Alla stessa nota prot. 14196 del 18/02/2019, il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR ha allegato la check-list ai sensi del DM Sanità 30 giugno 1975, la scheda riepilogativa del personale corredata di dichiarazione di mansione e reparto di assegnazione per le ostetriche e numero di prestazioni erogate per interni ed esterni relativamente al Laboratorio di analisi e alla Diagnostica per immagini.

Considerato che:

- il R.R. n. 3/2005 e s.m.i., alla Sez. A.01.03 *Gestione Risorse Umane - Fabbisogno*, prevede inoltre, ai fini dell'accreditamento, che il fabbisogno di personale dev'essere garantito, tra l'altro, "*in termini numerici (equivalente a tempo pieno) per ciascuna professione o qualifica professionale nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente (le tipologie di rapporto di lavoro diverse da quello di dipendenza devono soddisfare il requisito del tempo pieno o della quota parte ed eventuali consulenze possono costituire solo integrazione del fabbisogno ordinario di personale)*" e "*per limiti d'età e condizione di compatibilità corrispondenti a quelli previsti per il personale dipendente delle Aziende Sanitarie e degli Enti pubblici del Servizio Sanitario*";
- l'elenco del personale medico dipendente, oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex D.P.R. n. 445/00 dell'amministratore unico e pervenuto per il tramite del Dipartimento di Prevenzione con la sopra citata nota prot. 14196 del 18/02/2019, ha indicato, fra gli altri, n. 5 medici (Bernardini M., Di Martino C., Sapienza M.E., Bozzi A., Biasi U.R.) alla data odierna, di età superiore al 65° anno senza che risulti o si sia dato atto dell'esistenza di formale istanza di prosecuzione del servizio da parte di quest'ultimi nei limiti di legge (raggiungimento del 40° anno di effettiva attività nel limite dei 70 anni);
- dall'analogo elenco del "*personale a rapporto di consulenza*", non emerge chiaramente se tale personale (in particolare, quello rispetto al quale è indicato un debito orario) costituisca un reale *quid pluris* rispetto alla dotazione organica minima regolamentare della struttura ospedaliera oppure ne faccia parte integrante ed in quale misura: a tal fine è necessario che si chiarisca quale personale medico rientra nella dotazione organica minima (che integra la sussistenza del requisito organizzativo richiesto da regolamento) idonea a garantire il normale funzionamento di detta struttura ("*fabbisogno ordinario*"), e quale, invece, si aggiunge a detta dotazione minima, in quanto effettiva consulenza libero professionale.

Considerato che le strutture ambulatoriali accreditate ex lege sulla base di istanza ed autocertificazione ai sensi dell'art. 12, L. n. 4/2010 e s.m.i., come affermato dal legale



rappresentante della Casa di Cura in oggetto, non risultano essere state effettivamente verificate negli anni successivi in ordine possesso dei requisiti minimi ed ulteriori dal Dipartimento di Prevenzione allo scopo incaricato.

Per quanto su esposto, in attuazione delle pre-intese approvate con D.G.R. n. 1095/2017 ed in conformità ai successivi provvedimenti di riordino della rete ospedaliera pubblica e privata, D.G.R. n. 53/2018 e R.R. n. 3/2018, si propone:

- di autorizzare all'esercizio, ai sensi dell'articolo 8, L.R. n. 9 del 2 maggio 2017, le seguenti discipline/posti letto:
 - n. 3 p.l. di Medicina Generale;
 - n. 2 p.l. di Neurochirurgia;
 - n. 8 p.l. di Urologia;
- di accreditare istituzionalmente, ai sensi dell'articolo 24 L.R. n. 9 del 2 maggio 2017, le seguenti discipline/posti letto:
 - n. 3 p.l. di Medicina Generale;
 - n. 2 p.l. di Neurochirurgia;
 - n. 8 p.l. di Urologia;
- di revocare l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale per le seguenti discipline/posti letto:
 - n. 3 p.l. di Oculistica;
 - n. 10 p.l. di Ostetricia e Ginecologia;
- di confermare, pertanto, ai sensi degli articoli 8 e 24, L.R. n. 9 del 2 maggio 2017, alla Casa di Cura "Bernardini s.r.l." con sede in Taranto alla Dello Scoglio del Tonno n. 64, l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale per le seguenti discipline/posti letto nella loro complessiva configurazione:

- Medicina generale	p.l. 33
- Chirurgia generale	" 30
- Oculistica	" 2
- Ostetricia e ginecologia	" 6
- Ortopedia e traumatologia	" 28
- Neurochirurgia	" 12
- Urologia	" 10
- Rec. e riabilitaz. funzionale	" 10
Totale pasti letto autorizzati	" 131

- Chirurgia generale	p.l. 15
- Medicina generale	" 25
- Neurochirurgia	" 12
- Oculistica	" 2
- Ortopedia e traumatologia	" 28
- Ostetricia e ginecologia	" 6
- Urologia	" 8
Totale posti letto accreditati	" 96

oltre ai seguenti servizi senza posti letto:

- anestesia;




- direzione sanitaria di presidio;
- laboratorio d'analisi;
- radiologia;

e con le seguenti prescrizioni:

la Casa di cura "Bernardini s.r.l.", pena l'inefficacia del presente provvedimento, entro 30 gg. dalla sua comunicazione, trasmetta a questa Sezione ed al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR:

- a) le istanze di prosecuzione del servizio dei medici sopra indicati al punto ii., o, in assenza, provveda alla loro sostituzione;
 - b) un documento che specifichi la destinazione funzionale (per unità operative, servizi, ecc.) di tutto il personale medico con rapporto di lavoro dipendente o altro rapporto con debito orario, che non sia di "consulenza" (ai sensi del R.R. n. 3/2005 e s.m.i., Sez. A.01.03), rientrante nella dotazione minima come sopra specificata al punto iii.; tale documento sarà valutato dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR ai fini della sussistenza del requisito organizzativo, il quale riferirà a questa Sezione nel termine di 30 gg.;
- di rinviare a successivo atto la conferma dell'accREDITAMENTO delle strutture ambulatoriali all'esito di apposita verifica dei requisiti minimi ed ulteriori previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR;
 - di rinviare, altresì, a successivo atto il riconoscimento e/o conferma all'esito della valutazione della Commissione competente all'attribuzione della fascia funzionale ex art. 12 L.R. n. 51/85;
 - di precisare che:
 - il rappresentante legale della Casa di cura "Bernardini s.r.l.", è tenuto a comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
 - l'accREDITAMENTO è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;
 - ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della Casa di cura "Bernardini s.r.l.", "entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di ricanoscimento per legge dell'accREDITAMENTO" dovrà rendere "alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nella stessa termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accREDITAMENTO istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposta o condizione ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.";



- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 o.s.m.l., "La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."

VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità

(Maddalena Nicastro)

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario, dall'Alta Professionalità "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità; ritenuto di dover provvedere in merito;



DETERMINA


in attuazione delle pre-intese approvate con D.G.R. n. 1095/2017 ed in conformità ai successivi provvedimenti di riordino della rete ospedaliera pubblica e privata, D.G.R. n. 53/2018 e R.R. n. 3/2018:

- di autorizzare all'esercizio, ai sensi dell'articolo 8, L.R. n. 9 del 2 maggio 2017, le seguenti discipline/posti letto:
 - n. 3 p.l. di Medicina Generale;
 - n. 2 p.l. di Neurochirurgia;
 - n. 8 p.l. di Urologia;
- di accreditare istituzionalmente, ai sensi dell'articolo 24 L.R. n. 9 del 2 maggio 2017, le seguenti discipline/posti letto:
 - n. 3 p.l. di Medicina Generale;
 - n. 2 p.l. di Neurochirurgia;
 - n. 8 p.l. di Urologia;
- di revocare l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale per le seguenti discipline/posti letto:
 - n. 3 p.l. di Oculistica;
 - n. 10 p.l. di Ostetricia e Ginecologia;
- di confermare, pertanto, ai sensi degli articoli 8 e 24, L.R. n. 9 del 2 maggio 2017, alla Casa di Cura "Bernardini s.r.l." con sede in Taranto alla Dello Scoglio del Tonno n. 64, l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale per le seguenti discipline/posti letto nella loro complessiva configurazione:

- <i>Medicina generale</i>	<i>p.l. 33</i>
- <i>Chirurgia generale</i>	<i>" 30</i>
- <i>Oculistica</i>	<i>" 2</i>
- <i>Ostetricia e ginecologia</i>	<i>" 6</i>
- <i>Ortopedia e traumatologia</i>	<i>" 28</i>
- <i>Neurochirurgia</i>	<i>" 12</i>
- <i>Urologia</i>	<i>" 10</i>
- <i>Rec. e riabilitaz. funzionale</i>	<i>" 10</i>
Totale posti letto autorizzati	" 131

- <i>Chirurgia generale</i>	<i>p.l. 15</i>
- <i>Medicina generale</i>	<i>" 25</i>
- <i>Neurochirurgia</i>	<i>" 12</i>
- <i>Oculistica</i>	<i>" 2</i>
- <i>Ortopedia e traumatalogia</i>	<i>" 28</i>
- <i>Ostetricia e ginecologia</i>	<i>" 6</i>
- <i>Urologia</i>	<i>" 8</i>
Totale pasti letto accreditati	" 96

oltre ai seguenti servizi senza posti letto:




- anestesia;
- direzione sanitaria di presidio;
- laboratorio d'analisi;
- radiologia;

e con le seguenti prescrizioni:

la Casa di cura "Bernardini s.r.l.", pena l'inefficacia del presente provvedimento, entro 30 gg. dalla sua comunicazione, trasmetta a questa Sezione ed al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR:

- a) le istanze di prosecuzione del servizio dei medici sopra indicati al punto ii., o, in assenza, provveda alla loro sostituzione;
 - b) un documento che specifichi la destinazione funzionale (per unità operative, servizi, ecc.) di tutto il personale medico con rapporto di lavoro dipendente o altro rapporto con debito orario, che non sia di "consulenza" (ai sensi del R.R. n. 3/2005 e s.m.i., Sez. A.01.03), rientrante nella dotazione minima come sopra specificata al punto iii.; tale documento sarà valutato dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR ai fini della sussistenza del requisito organizzativo, il quale riferirà a questa Sezione nel termine di 30 gg..
- di rinviare a successivo atto la conferma dell'accREDITAMENTO delle strutture ambulatoriali all'esito di apposita verifica dei requisiti minimi ed ulteriori previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR;
 - di rinviare, altresì, a successivo atto il riconoscimento e/o conferma all'esito della valutazione della Commissione competente all'attribuzione della fascia funzionale ex art. 12 L.R. n. 51/85;
 - di precisare che:
 - il rappresentante legale della Casa di cura "Bernardini s.r.l.", è tenuto a comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
 - l'accREDITAMENTO è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;
 - ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della Casa di cura "Bernardini s.r.l.",
 - *"entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accREDITAMENTO" dovrà rendere "alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accREDITAMENTO istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, seconda la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stata di crisi occupazionale e il daver ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativo dello stata di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettivo senza preavviso per l'accERTAMENTO dei*



medesimi e di ogni altra presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.";

- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., "La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."

- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della Società "Bernardini s.r.l." con sede in Taranto alla Via Scoglio del Tonno n. 64;
 - al Direttore Generale della ASL TA
 - al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/all'Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso al Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e) il presente atto, composto da n. 14 fasciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione
(Giovanni Campobasso)


I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente Responsabile di Servizio, è conforme alle risultanze istruttorie.

I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

**l'A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture
sanitarie pubbliche e private"**

(Felice Altamura)

Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità (Mauro Nicastro)



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE DEL
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI**

SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

SERVIZIO ACCREDITAMENTI E QUALITA'

Il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma 3 del D.P.G.R. n. 161 del 22/2/2008, viene pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta

dal 12-03-2019 al 25-03-2019

Il Responsabile

Regione Puglia

Sezione Strategie e governo dell'offerta

Il presente atto originale, composto da n. 1 fasciate, comprese gli allegati, è depositato presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, Via Gentile n. 52.

Bari, 12-03-2019

Responsabile